

## Alcol, droghe e lavoro: normative a confronto

### Premessa

Il presente documento contiene un *excursus* dei riferimenti normativi specifici per alcol e sostanze stupefacenti e delle disposizioni in materia del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., il tutto per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

### 1. Riferimenti specifici

#### 1.1 Alcol

Secondo l'art. 15 della **legge 125/2001**:

- è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi;
- il medico competente può sottoporre il personale addetto a tali attività a controlli alcolimetrici. I controlli possono essere effettuati anche dai medici dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl, aventi funzione di vigilanza;
- i lavoratori affetti da patologie alcol-correlate possono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, con conservazione del posto di lavoro.

Si fa presente che:

- a) l'esito dei controlli alcolimetrici dev'essere del tutto negativo (alcolemia = 0 g/l);
- b) in caso di positività (alcolemia > 0 g/l) di un lavoratore, costui dev'essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio.

Nell'allegato al **provvedimento n. 2450/2006** della Conferenza Stato-Regioni (CSR nel seguito) sono elencate le attività soggette all'art. 15 della l. 125/2001. Trattasi di:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
  - a) impiego di gas tossici;
  - b) conduzione di generatori di vapore;

- c) attività di fochino;
  - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
  - e) vendita di fitosanitari;
  - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
  - g) manutenzione degli ascensori;
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
  - 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del d.p.r. 547/55 (lavori all'interno di tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili, in cui possono esservi gas e vapori tossici e asfissianti oppure gas, vapori, polveri infiammabili o esplosivi);
  - 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico e infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrica, caposala e ferrista;
  - 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  - 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
  - 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  - 8) mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:
    - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
    - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
    - d) personale navigante delle acque interne;
    - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
    - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
    - h) responsabili dei fari;
    - i) piloti d'aeromobile;
    - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre e aerea;
    - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.

A livello **regionale**, sono state emanate varie linee guida per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza nei lavoratori addetti alle suddette attività.

## **1.2 Sostanze stupefacenti**

In base agli artt. 124 e 125 del **decreto del Presidente della Repubblica 309/1990** e s.m.:

- gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono sottoposti – a cura di strutture pubbliche nell'ambito del SSN - ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici;
- in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore da mansioni a rischio;
- i lavoratori di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto a conservare il posto di lavoro finché dura il trattamento riabilitativo (e comunque per non più di 3 anni).

L'allegato al **provvedimento n. 99/CU/2007** della CSR contiene le mansioni di cui al d.p.r. 309. Esse sono:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
  - a) impiego di gas tossici;
  - b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine;
  - c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
- 2) mansioni inerenti le attività di trasporto:
  - a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento

- treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  - d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  - g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
  - h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  - i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  - l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre e aerea;
  - m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Nel provvedimento medesimo è stabilito che:

- prima di adibire uno o più lavoratori a una mansione a rischio, il datore di lavoro, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori interessati;
- il medico competente, all'atto dell'assunzione di personale adibito a mansioni a rischio, verifica l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti tramite test di *screening* preventivi;
- i lavoratori risultati positivi ai test di screening<sup>1</sup> sono inviati al Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della Asl territorialmente competente o ad altre strutture sanitarie, al fine di verificare l'esistenza di uno stato di tossicodipendenza. In caso esso venga evidenziato, i lavoratori dovranno sottoporsi a un percorso di recupero;
- il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono mansioni a rischio siano sottoposti ad accertamenti periodici da parte del medico competente, di norma una volta l'anno. Se, nel corso di tali accertamenti, il medico competente ritiene necessari ulteriori approfondimenti, invia i lavoratori interessati al SERT o altra struttura analoga;
- se un lavoratore rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, il datore di lavoro deve sospenderlo dall'espletamento delle mansioni a rischio, finché detta assenza non venga verificata;

---

<sup>1</sup> La positività ai test implica la temporanea inidoneità allo svolgimento di mansioni a rischio.


- i lavoratori dei quali sia stata accertata la tossicodipendenza possono essere adibiti a mansioni non a rischio.

Al **provvedimento n. 178/2008** della CSR sono allegate le procedure da seguire per l'esecuzione degli accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori addetti alle mansioni identificate nel provvedimento del 2007. L'*iter* prevede:

- 1) un primo livello di accertamenti (screening) a carico del medico competente;
- 2) in caso di esito positivo o dubbio degli accertamenti di primo livello, un secondo livello di approfondimento diagnostico a carico dei SERT o altre strutture sanitarie competenti.

Lo schema complessivo delle procedure è illustrato nella figura n. 1.

Figura n. 1 Procedure di cui al provvedimento n. 178/2008 CSR



Autore: F.R. Mignacca

È doveroso precisare che i controlli per assenza di tossicodipendenza riguardano anche chi, tra coloro che svolgono mansioni a rischio, assume sostanze psicotrope (es. oppioidi, cannabinoidi) a scopo terapeutico.

## 2. Disposizioni del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Gli **artt. 17** e **28** prevedono che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute potenzialmente presenti sul luogo di lavoro. Indi, sono inclusi anche gli eventuali rischi aggiuntivi derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, quali l'assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti.

In conformità ai **commi 2 e 4 dell'art. 41**, le seguenti visite mediche comprendenti la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente:

- visita preventiva per la valutazione dell'idoneità alla mansione;
- visita periodica per il controllo dello stato di salute del lavoratore;
- visita in occasione del cambio di mansione;
- visita preventiva in fase preassuntiva<sup>2</sup>;
- visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi,

sono altresì finalizzate, nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. I 'casi' sono le attività identificate, rispettivamente, dai provvedimenti n. 2540/2006 e n. 99/CU/2007 della CSR.

Stando al **comma 4-bis** dello stesso articolo, entro il 31/12/2009 si sarebbero dovute rivisitare, con accordo in CSR da adottare previa consultazione delle parti sociali, le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza. Tuttavia, allo stato attuale detta rivisitazione non è stata ancora fatta.

I lavoratori destinatari dei summenzionati accertamenti sono obbligati, secondo il **comma 2 i)** dell'**art. 20** a sottoporvisi, senza necessità di consenso. Se un lavoratore si rifiuta, costui non può essere adibito a una mansione a rischio, con conseguente inidoneità alla mansione, che può comportare adibizione ad altra mansione non a rischio o, se ciò non è possibile, allontanamento dal lavoro.

Nel caso di etilismo acuto occasionale (chiaro stato di ebbrezza) di un lavoratore, il datore di lavoro, ai sensi del **comma 1 c)** dell'**art.18**, deve allontanarlo dal posto di lavoro, senza necessità di alcun controllo sanitario. Questo in quanto il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

L'informazione e la formazione dei lavoratori di cui agli **artt. 36 e 37**, riguardano, oltre a concetti generali di salute e sicurezza sul lavoro, i rischi caratteristici delle mansioni svolte. Orbene, nel caso di mansioni codificate dalla CSR, gli addetti devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi da alcol e/o sostanze stupefacenti.

In merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota<sup>3</sup>, il **comma 8 dell'art. 111** stabilisce che il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. Questa prescrizione si ricollega al punto 10) dell'allegato al provvedimento n. 2540 della CSR.

L'**allegato 3B**, contenente i dati che il medico competente è tenuto a trasmettere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve riportare in forma anonima e collettiva anche

---

<sup>2</sup> La visita preventiva in fase preassuntiva, oltre che dal medico competente, può essere svolta – su scelta del datore di lavoro – dai dipartimenti di prevenzione delle Asl.

<sup>3</sup> Si intende per lavoro in quota un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.



le informazioni in merito agli accertamenti per alcolodipendenza e tossicodipendenza cui sono stati sottoposti i lavoratori, nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

L'**allegato IV**, nella sezione 1.11 (*Locali di riposo e di refezione*), dispone che:

- è vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda (**punto 1.11.3.2**);
- è tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti (**punto 1.11.3.3**).

Il punto 1.11.3.3 è da intendersi non applicabile alle attività a rischio, per le quali il divieto di consumare alcolici va osservato anche durante l'orario mensa/pausa pranzo.

## Bibliografia

- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e s.m.i.
- Legge n. 125 del 30 marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"
- Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 2540 del 16 marzo 2006 "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125"
- Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 99/CU del 30 ottobre 2007 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza"
- Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 178 del 18 settembre 2008 "Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi»"
- Imperatore A., Messineo A., Villarini S. "ABC della sicurezza contro l'abuso di alcool e stupefacenti", EPC editore, 2014



- AA.VV., 2017. Corso di formazione per Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, Modulo B Unità didattica B23: Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool, Inail.

**Data di chiusura del documento: 29/2/2024**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Ctss è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione e reinserimento lavorativo.

### **Per informazioni**

[ctss@inail.it](mailto:ctss@inail.it)